

PROPOSTA DI ARTICOLATO

ARTICOLO ...

(Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di arbitrato)

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni dell'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell'articolo 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, si applicano anche agli arbitrati rituali e, in quanto compatibili, agli arbitrati irrituali di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile.

2. Agli effetti dell'articolo 83, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il provvedimento di rinvio dell'udienza è disposto con ordinanza dagli arbitri.

3. Agli effetti dell'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intendono sospesi dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, senza che occorra alcun provvedimento degli arbitri, i termini per la proposizione dell'atto con il quale una parte dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri, ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile, nonché degli atti per la nomina, sostituzione, decadenza o ricusazione degli arbitri, per l'adozione di qualsiasi provvedimento circa lo svolgimento del procedimento, per il deposito di qualsiasi memoria o documento, per il deposito del lodo, per la sua comunicazione alle parti, per il reclamo avverso il decreto che ne dispone l'esecutorietà, per l'impugnazione del lodo e, in genere, tutti i termini procedurali, anche se previsti nella convenzione di arbitrato, indipendentemente da ogni contraria previsione stabilita dagli arbitri a norma dell'art. 816-bis del codice di procedura civile, o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ove il termine sia a data fissa e scada, ovvero abbia comunque decorrenza, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione, la scadenza è prorogata di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita di un periodo corrispondente a quello per cui il termine rimane sospeso.

4. Restano in ogni caso validi gli atti processuali compiuti ed i provvedimenti emanati dagli arbitri nel rispetto del principio del contraddittorio durante il periodo di sospensione.

5. Il termine residuo per il deposito del lodo, se alla fine del periodo di sospensione risulti inferiore, è esteso a novanta giorni.

6. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, sono adottate dagli arbitri con ordinanza, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816 bis del codice di procedura civile, ovvero, nel caso di arbitrati amministrati, dalle istituzioni arbitrali presso le cui sedi si svolgano le udienze dei procedimenti arbitrali, anche mediante modifiche dei propri regolamenti, le misure organizzative, in conformità ai commi da 7 a 10, necessarie per consentire, nell'avvio e nello svolgimento della procedura arbitrale, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità competenti. In deroga all'articolo 832, comma 3, del codice di procedura civile, le disposizioni integrative e modificative dei regolamenti arbitrali adottate dalle istituzioni arbitrali si applicano anche ai procedimenti arbitrali in corso. Le misure adottate debbono in ogni caso assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

7. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi

dell'art. 816 bis del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, gli arbitri possono disporre che le udienze, anche istruttorie, si svolgano con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video e consentano l'accertamento dell'identità di tutte le parti collegate, la verifica della possibilità di loro effettiva partecipazione e, in caso di parti o testimoni, la verifica della libertà di espressione della volontà e delle dichiarazioni rese. In tal caso, gli arbitri, se più di uno, possono trovarsi in luoghi diversi. Le modalità specifiche di collegamento sono comunicate dagli arbitri con il provvedimento che fissa l'udienza. Il verbale dell'udienza è formato contestualmente dagli arbitri o da persona di loro fiducia, della cui identità si dà atto nel verbale stesso, ed è sottoscritto dagli arbitri con firma autografa o con firma digitale a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel verbale dell'udienza gli arbitri attestano di aver compiuto gli accertamenti e le verifiche previsti nel primo periodo e attestano l'esistenza e la provenienza da chi le ha pronunciate delle dichiarazioni trascritte a verbale. Tali attestazioni, a seguito della sottoscrizione, fanno piena prova fino a querela di falso. La sottoscrizione con firma digitale del verbale della prima riunione da parte degli arbitri produce gli effetti di cui all'art. 813 del codice di procedura civile.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche alle attività, compiute fino al termine di cui al comma 6, dei consulenti tecnici che assistano gli arbitri.

9. Fino al termine di cui al comma 6, anche in deroga ad ogni contraria previsione stabilita ai sensi dell'art. 816 bis del codice di procedura civile o contenuta nel regolamento dell'istituzione arbitrale che amministra l'arbitrato, tutti gli atti e i documenti sono validamente depositati presso la sede dell'arbitrato e scambiati fra le parti, e tutti i provvedimenti degli arbitri sono validamente trasmessi alle parti mediante posta elettronica certificata.

10. Fino al termine di cui al comma 6, alla sottoscrizione della procura alle liti e alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte si applica l'articolo 83, comma 20-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, anche se è allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato, depositato o trasmesso.

11. Nell'art. 83, comma 21, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «agli arbitrati rituali,» sono soppresse.